

PDP: NUOVI AGGIORNAMENTI A DECORRERE DALL'11.07.2025

A fronte della interruzione dei sistemi preannunciata per il giorno 10.07.2025 (domani), dalle h. 16.00, dal prossimo **11.7.2025** saranno disponibili alcuni importanti aggiornamenti del portale.

Gli interventi introducono come “eventi” (per adottare la terminologia del PCT) nuovi atti depositabili come “**atti successivi**” (per i “*procedimenti autorizzati*”) e/o “**atti contestuali**” al deposito delle nomine (per i “*procedimenti non autorizzati*”, ossia che non risultino ancora nell'elenco degli autorizzati).

Tra i principali, nuovi eventi, si segnalano:

- *Appello parte civile;*
- *Comunicazione impedimento;*
- **Conclusioni della parte civile** (da ripetere comunque in udienza, con deposito cartolare, non risultando abrogato l'art. 82, comma 2, c.p.p., che prevede la “revoca” della costituzione in caso di mancata presentazione delle conclusioni scritte di cui all'art. 523 c.p.p.)
- *Indagini difensive;*
- *Istanza audizione persona che non ha reso dichiarazioni al difensore;*
- *Istanza trattazione orale udienza (598 bis c.p.p.)* [al riguardo si ricorda che – come già illustrato nelle nostre guide pdf - per gli **appelli** depositati **fino al 30.06.2024**, per la trattazione “figurata” o le istanze per la trattazione in presenza, vi è l'**obbligo della PEC** a fronte della normativa emergenziale del d.l. 137/2020, richiamata dalle disposizioni transitorie del decreto legislativo 150/2022 (c.d. Riforma Cartabia penale); mentre, per gli **appelli depositati a decorrere dall'1.07.2024**, le istanze inerenti la trattazione dell'udienza camerale dovrebbero essere depositate “telematicamente” – da qui questo “nuovo” evento, che, in realtà, a noi risultava già predisposto sul portale – ma, in ogni caso, **fino al 31.12.2026** per i depositi in Corte di Appello penale vige ancora il c.d. triplo binario (o doppio binario, per coloro che ritengono l'assoluta equipollenza tra cartaceo e pec in contrapposizione al solo portale)];
- *Memoria difensiva dopo notifica istanza revoca o sostituzione misura cautelare;*
- *Ricorso per Cassazione parte civile;*
- *Ricorso per Cassazione responsabile civile;*
- *Riparazione dell'errore giudiziario.*

IMPORTANTE: è stata inoltre ripristinata la possibilità di depositare l'atto corrispondente all'evento “**Richiesta di accesso agli atti (art 116 c.p.p.)**” con destinataria la Procura della Repubblica anche quando il procedimento pende oramai innanzi al “dibattimento”.

Come si ricorderà, la problematica che ha portato a ripristinare tale tipo di “evento” è stata oggetto sia della nostra **guida pdf** inerente le **modifiche in vigore dall'11.04.2025**, sia di un recente convegno organizzato dalla nostra Camera Penale: in tali occasioni, noi del COA di Lagonegro avevamo evidenziato come la logica del portale, che segue quella del codice (la nomina si deposita innanzi l'Autorità procedente) e non la prassi (ad esempio, quella di depositare comunque la nomina in Procura per avere copia degli atti, nonostante il procedimento penda già innanzi al Tribunale, nella sede dibattimentale), potesse comunque comportare dei disagi in quanto, in situazioni del genere, non era più possibile depositare la istanza di “accesso agli atti” di indagine in quanto il portale precludeva il deposito, costringendo nuovamente l'utente abilitato esterno (noi avvocati) all'utilizzo della PEC, ossia

un tipo di deposito oramai quasi integralmente abrogato per quanto riguarda gli atti destinati alla Procura e al Tribunale (compreso Gip e G.u.p.).

Buon lavoro

Il responsabile del procedimento telematico del COA di Lagonegro



**Ho già detto che non  
voglio più sentir  
parlare di suppostine  
PDP o di croccantini  
secchi senza la  
pastasciutta!**